

Circolare Speciale **3/2024** Aggiornamento mensile pagine: 9

Aggiornamento mensile Dicembre 2023

Si illustrano i contenuti più rilevanti tratti dalla normativa e dalla prassi del periodo in materia amministrativa, fiscale e del lavoro.

Causali contributo Inarcassa	Immobili occupati abusivamente e Imu
Chiarimenti sul nuovo regime forfetario	Prestazioni occasionali
Ravvedimento speciale	Nuovo modello Isee 2024
Acconto imposta sostitutiva rivalutazione fondo Tfr	Decontribuzione Sud
Causale versamento contributo consulenti del lavoro di Firenze	Esonero contributivo parità di genere
Credito d'imposta alle fondazioni bancarie	Regime de minimis dal 2024
Imposta sostitutiva su utili e riserve di utili	Comunicazione del titolare effettivo
Credito d'imposta per il settore ristorazione	Diritto annuale CCIAA 2024
Codici tributo per gioco del Bingo a distanza	Interesse legale
Credito d'imposta per imprese turistiche	Diritti di usufrutto e rendite
Credito d'imposta per gasolio per imprese di trasporto	Bonus edilizi
Credito d'imposta nautica da diporto	Decreto Milleproroghe
Plusvalenze da cessione di quote di OICR immobiliari italiani	Attuazione riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale
Bozza modelli dichiarativi 2024	Riforma delle imposte sui redditi
Operazioni fondiari tramite Ismea	Legge di Bilancio 2024
Art bonus	Legge annuale per la concorrenza e il mercato 2022
Riduzione al 50% dell'aliquota Ires per gli enti ecclesiastici	Proroga bilancio di previsione enti locali
	Tabelle Aci 2024

[Scarica la Circolare Speciale in formato Word](#)



Causali contributo Inarcassa

[Ris. Ag. Entrate 4.12.2023, n. 66/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti – Inarcassa.

Chiarimenti sul nuovo regime forfetario

[Circ. Ag. Entrate 5.12.2023, n. 32/E](#)

- Il regime forfetario ora prevede una soglia non superiore a 85.000 euro (legge di Bilancio 2023). Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023 e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 oppure riguarda l'ingresso di nuovi soggetti.
- Inoltre, è prevista una speciale causa di fuoriuscita "immediata" dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell'anno.
- Se in corso d'anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore ai 100.000, si rimane all'interno del regime forfetario nell'anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell'Iva non detratta (art. 19-bis2 del DPR 633/1972).
- I contribuenti che, invece, nel corso dell'anno superano la soglia dei 100.000 euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno. In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall'inizio dell'anno, mentre, per l'Iva, entra nel regime ordinario dal momento dell'incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l'integrazione della relativa fattura, con l'emissione di una nota di debito per l'importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.
- Se il contribuente intraprende l'attività in corso d'anno, il superamento del limite di 100.000 euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d'anno di attività. Inoltre, coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1.01.2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85.000 euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

Ravvedimento speciale

[Ris. Ag. Entrate 6.12.2023, n. 67/E](#)

- Sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale, in generale, tutte le violazioni per le quali è applicabile l'istituto del ravvedimento ordinario di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/1997, commesse nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.
- In altre parole, sono escluse le violazioni:
 - commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
 - relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione).
- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'istituto del ravvedimento speciale può essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni consistenti nell'indebito utilizzo dei crediti d'imposta non spettanti o inesistenti,

tramite la rimozione delle medesime ed il versamento delle sanzioni di cui all'art. 13, cc. 4 e 5, del D.Lgs. 471/1997, ridotte ad un diciottesimo. Ciò nel presupposto che siano state validamente presentate le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in cui sono state commesse le violazioni.

Acconto imposta sostitutiva rivalutazione fondo Tfr

[Ris. Ag. Entrate 7.12.2023, n. 68/E](#)

- Un elemento che incide sulla rivalutazione del fondo TFR che presumibilmente dovrà essere accantonato a fine anno è l'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
- Con riferimento all'anno in corso, presumibilmente tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, il sostituto d'imposta può valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.
- In tale caso, qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'art. 13 del D.lgs. 471/1997, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Causale versamento contributo consulenti del lavoro di Firenze

[Ris. Ag. Entrate 13.12.2023, n. 69/E](#)

- E' stata istituita la causale contributo F100 per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze.

Credito d'imposta alle fondazioni bancarie

[Prov. Ag. Entrate 18.12.2023, n. 428485](#)

- Alle fondazioni bancarie è riconosciuto un credito d'imposta in relazione alle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.
- Le fondazioni beneficiarie del suddetto credito d'imposta possono optare per la cessione, di quest'ultimo ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, e le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l'apposita piattaforma disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Imposta sostitutiva su utili e riserve di utili

[Ris. Ag. Entrate 18.12.2023, n. 70/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo 8954 e 1954 per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), rispettivamente, di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativi all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utili di cui all'art. 1, cc. da 87 a 95, della L. 197/2022.

Credito d'imposta per il settore ristorazione

[Ris. Ag. Entrate 19.12.2023, n. 71/E](#)

- E' stato istituito il codice tributo 7053 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per sostenere il settore della ristorazione, di cui all'art. 1, c. 117 della L. 178/2020.

Codici tributo per gioco del Bingo a distanza

[Ris. Ag. Entrate 20.12.2023, n. 72/E](#)

- Istituiti i codici tributo per la riscossione, tramite il modello "F24 Accise", delle sanzioni e degli interessi, per il ritardato versamento delle somme dovute per il gioco del Bingo a distanza di cui all'art. 1, c. 945, della L. 208/2015.

Credito d'imposta per imprese turistiche

[Ris. Ag. Entrate 20.12.2023, n. 73/E](#)

- Istituito il codice tributo 7059 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese turistiche, di cui all'art. 1 del D.L. 152/2021.

Credito d'imposta per gasolio per imprese di trasporto

[Ris. Ag. Entrate 20.12.2023, n. 74/E](#)

- Istituito il codice tributo 7057 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta, per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto, di cui all'art. 1, c. 503, della L. 197/2022.

Credito d'imposta nautica da diporto

[Circ. Ag. Entrate 21.12.2023, n. 33/E](#)

- Ad integrazione dei chiarimenti già resi nella circolare 32/E/2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni riguardo alle imprese che esercitano, nell'ambito del comparto della nautica da diporto, la propria attività mediante la concessione in uso di unità da diporto mediante contratti di noleggio e di locazione.

Plusvalenze da cessione di quote di OICR immobiliari italiani

[Ris. Ag. Entrate 22.12.2023, n. 76/E](#)

- All'eventuale plusvalenza realizzata da società costituita ai sensi di diritto lussemburghese, derivante dalla cessione delle quote del Fondo immobiliare italiano, si applica il regime di esenzione di cui all'art. 5, c. 5 del D.Lgs. 461/1997.

Bozza modelli dichiarativi 2024

[Comun. Ag. Entrate 22.12.2023](#)

- Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli 2024: Modelli 730 e Redditi Persone fisiche, Modelli Imprese, Enti e Società, Certificazione Unica, Modello Iva, dichiarazione Irap e modello 770.
- Per quanto riguarda i modelli 730 e Redditi Persone fisiche per l'anno d'imposta 2023 trovano spazio diverse novità, tra cui la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore

privato, la ridefinizione dell'ambito fiscale del lavoro sportivo, la rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa, la modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. I modelli recepiscono inoltre le novità relative alla disciplina di tassazione delle "cripto-attività", quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della tassa piatta incrementale (cd. flat tax incrementale).

Operazioni fondiarie tramite Ismea

[Ris. Ag. Entrate 22.12.2023, n. 77/E](#)

- Il D.L. 193/2016 ha previsto, in via generale, una modalità di vendita dei terreni che si rendono disponibili, da parte dell'ISMEA, tramite una procedura competitiva ad evidenza pubblica che prevede un avviso pubblico di vendita, la manifestazione di interesse all'acquisto da parte dei soggetti interessati e la successiva aggiudicazione.
- Nella specifica ipotesi in cui l'aggiudicazione avvenga a favore di giovani imprenditori agricoli, questi ultimi possono provvedere al pagamento integrale del prezzo oppure chiedere una rateizzazione. In questo secondo caso, la norma prevede l'apposizione di ipoteca legale.
- L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 del codice civile, a garanzia del pagamento rateale del prezzo dovuto per l'aggiudicazione dei terreni da parte di giovani imprenditori, sia soggetta all'imposta ipotecaria in base all'art. 1 del D.Lgs. 347/1990, commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori e nella misura proporzionale del 2%, in base al combinato disposto dell'art. 3 del medesimo decreto e dell'art. 6 della Tariffa allegata.

Art bonus

[Circ. Ag. Entrate 28.12.2023, n. 34](#)

- Devono ritenersi inclusi tra i soggetti destinatari dell'Art-bonus anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario, nonché gli imprenditori e le imprese agricole, compresi coloro che producono reddito di impresa, non essendo prevista nella norma alcuna limitazione in tal senso. Non può, invece, fruire dell'agevolazione chi effettua una liberalità ad un trust nel caso in cui quest'ultimo non amministra direttamente beni del patrimonio culturale pubblico, bensì opera da "intermediario" tra i donatori e il beneficiario finale, che resta unico proprietario dei beni culturali che si intendono valorizzare attraverso l'attività del trust.

Riduzione al 50% dell'aliquota Ires per gli enti ecclesiastici

[Circ. Ag. Entrate 28.12.2023, n. 35](#)

- La circostanza che un ente ecclesiastico nello svolgimento della propria attività istituzionale (di religione o di culto) sia destinatario di contributi privi comunque dell'elemento della corrispettività, non fa venire meno il carattere della gratuità. Pertanto, anche in tali ipotesi resta confermata l'agevolazione della riduzione alla metà dell'aliquota Ires.
- La riduzione Ires può applicarsi ai proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare al ricorrere di due condizioni: che i proventi siano destinati all'attività istituzionale e non sia configurabile, nell'attività di gestione, un'attività organizzata in forma d'impresa. Fermo restando che la verifica della sussistenza del requisito della commercialità dell'attività svolta richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, delle modalità con le quali è svolta la gestione del patrimonio immobiliare, si evidenzia che elementi, quali ad esempio la numerosità degli immobili, la durata dei contratti di locazione, le risorse destinate a tale scopo, costituiscono, in via generale, indici rilevanti ma non esaustivi per stabilire l'esistenza dei presupposti ai fini della fruizione dell'agevolazione.

Immobili occupati abusivamente e Imu

[Comunicato Dip. Finanze 12.12.2023, n. 181](#)

- L'Imu non deve essere versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, c. 2, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
- L'esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo.

Prestazioni occasionali

[Mess. Inps 6.12.2023, n. 4380](#)

- Per ricorrere al Libretto famiglia o al contratto di prestazione occasionale, è necessario che l'utilizzatore alimenti il proprio portafoglio telematico attraverso il versamento di una somma destinata a finanziare il compenso al prestatore, l'assicurazione sociale e i costi di gestione delle attività.
- L'utilizzatore può effettuare il versamento delle somme usando il modello F24, Elementi identificativi (ELIDE) o il Portale dei Pagamenti, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS).
- Il messaggio Inps 6.12.2023, n. 4380 specifica nel dettaglio le modalità di alimentazione del portafoglio elettronico per il Libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale.

Nuovo modello Isee 2024

[Mess. Inps 18.12.2023, n. 4536](#)

- Il decreto direttoriale 13.12.2023, n. 407 del Ministro del Lavoro ha approvato il nuovo modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e le relative istruzioni.
- La nuova modulistica sostituirà, dal 1.01.2024, i precedenti modelli e istruzioni.
- Resta invariato, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7.11.2014.

Decontribuzione Sud

[Notizia Min. Lavoro 19.12.2023](#)

- La Commissione Europea ha accolto la richiesta avanzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di estendere l'autorizzazione all'utilizzo della misura "Decontribuzione Sud", per ulteriori 6 mesi, fino al 30.06.2024.

Esonero contributivo parità di genere

[Mess. Inps 21.12.2023, n. 4614](#)

- Sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) è disponibile il nuovo modulo di domanda online per l'invio delle richieste di esonero ai datori di lavoro privati, che conseguano la certificazione per la parità di genere entro il 31.12.2023.
- Le domande possono essere presentate fino al 30.04.2024.

Regime de minimis dal 2024

- Il Regolamento 13.12.2023 n. 2023/2831 approvato dalla Commissione Ue innalza dal 1.01.2024 da 200.000 a 300.000 euro l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nell'arco di tre anni.

Comunicazione del titolare effettivo

- A seguito dell'ordinanza del TAR Lazio (IV Sezione) 8083/2023 è sospeso fino al mese di marzo 2024 l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese, inizialmente fissato al 11.12.2023.

Diritto annuale CCIAA 2024

[Nota Min. Imprese 20.12.2023, n. 383421](#)

- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1.01.2024.

Interesse legale

[D.M. Economia 29.11.2023](#)

- La misura del saggio degli interessi legali è fissata al 2,50% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1.01.2024.

Diritti di usufrutto e rendite

[D.M. 21.12.2023](#)

- Sono state adeguate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale di interessi dal 1.01.2024.

Bonus edilizi

[D.L. 29.12.2023, n. 212](#)

- Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali da bonus edilizi.
- In particolare, in relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul "Superbonus 110%", sarà riconosciuto il credito d'imposta per tutti i lavori realizzati e asseverati al 31.12.2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1.01.2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente.
- Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri "Superbonus 110%" che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31.12.2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1.01.2024 al 31.10.2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
- A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge si esclude la possibilità di cessione del credito d'imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
- A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l'uso improprio dei bonus per l'abbattimento delle barriere

architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all'agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardando la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un'apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto "bonifico parlante".

Decreto Milleproroghe

[D.L. 30.12.2023, n. 215](#)

- E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto decreto Milleproroghe.
- Tra i provvedimenti vi è la proroga, per il 2024, del divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie (operatori sanitari) nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti Iva), nonché la proroga di un anno dei termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31.12.2023 e il 30.06.2024.

Attuazione riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale

[D.Lgs. 27.12.2023, n. 209](#)

- E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28.12.2023, n. 301 il decreto che attua la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
- In tema di residenza fiscale si prevede che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.
- Ai fini dell'applicazione della disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Riforma delle imposte sui redditi

[D.Lgs. 30.12.2023, n. 216](#)

- E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che attua il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.
- Per garantire il massimo sostegno alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle associazioni che si occupano di iniziative umanitarie (religiose o laiche) e agli enti del terzo settore, anche in considerazione delle osservazioni in merito formulate dalle competenti Commissioni parlamentari, il Consiglio dei Ministri del 28.12.2023 ha deliberato di modificare il testo approvato in esame preliminare nella parte relativa alle disposizioni di revisione della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, per le erogazioni liberali a favore di tali soggetti. Anche nel 2024, quindi, le donazioni effettuate verso questi soggetti non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro, che rimane invece ferma per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici.

Legge di Bilancio 2024

[L. 30.12.2023, n. 213](#)

- E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2024, entrata in vigore il 1.01.2024.

Legge annuale per la concorrenza e il mercato 2022

[L. 30.12.2023, n. 214](#)

- L'art. 11 della legge 214/2023 (legge annuale per la concorrenza e il mercato 2022), in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, prevede che, oltre a disciplinare le modalità di rilascio delle nuove concessioni, introduce l'ennesima proroga automatica delle concessioni in essere.
- In particolare, si interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE cd. Bolkestein e disponendo contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di 10 anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Proroga bilancio di previsione enti locali

[D.M. Interno 22.12.2023](#)

- E' stato differito al 15.03.2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali.

Tabelle Aci 2024

[Comunicato Ag. Entrate](#)

- Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 22.12.2023, n. 298 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI per il 2024.